

Autoimprenditorialità premiata

Sono confermati per il 2012 gli incentivi all'autoimprenditorialità dei lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito di cui all'art. 1, commi 7 e 8 del dl 78/2009.

La misura prevista dal comma 7 riguarda i lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga o sospesi dal lavoro, mentre il comma 8 riguarda i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Le disposizioni attuative sono state approvate dal un decreto «concertato» tra il ministero del lavoro e quello dell'economia n. 49409 del 18 dicembre 2009. Ha accesso all'incentivo chi avvia un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una microimpresa o chi si associa in cooperativa.

Gli interessati devono presentare domanda all'Inps con l'indicazione della attività da intraprendere.

L'incentivo riconosciuto consiste nell'importo del trattamento che sarebbe stato percepito dal beneficiario (corrispondente al numero

di mensilità autorizzate e non ancora percepite).

In caso di cig per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o nei casi di esuberi strutturali, al lavoratore con almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, comma 1, legge 223/1991), viene riconosciuto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi.

Il 25% dell'aiuto viene versato dall'Inps a seguito della presentazione della domanda, e il restante 75% dopo la chiusura dell'iter autorizzativo, a seguito della presentazione della documentazione che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, autoimprenditoriale ecc. Se per l'esercizio dell'attività sono necessari particolari requisiti oppure autorizzazioni, come per esempio l'iscrizione ad albi professionali, dovrà essere presentata la relativa documentazione.